MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 30

Incentivi in favore del personale sanitario

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi».

Versione in vigore dal 15 agosto 2020, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Capo	III — Disposizioni in materia di salute
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia/art-30-incentivi-in-favore-del-personale-sanitario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it